

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 992

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 20 novembre 1979

Nuove norme per la promozione degli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore titolari di pensione con assegno di superinvalidità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate, all'articolo 120, venne stabilito che gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore, richiamati in servizio, potessero conseguire due promozioni a distanza di un anno; quelli in congedo dopo un intervallo di cinque anni; mentre per i titolari di pensione di prima categoria con assegno di superinvalidità, cioè i grandi invalidi, venne prevista una terza promozione.

Successivamente, il citato articolo 120, con legge 7 novembre 1962, n. 1598, fu modificato nel senso che per gli ufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima categoria con assegno di superinva-

lidità, sia in servizio che in congedo, venne prevista una quarta promozione.

I quattro avanzamenti furono confermati anche nella legge 16 ottobre 1964, n. 1148, che apportò ulteriori modifiche all'articolo 120, ma non afferenti alle promozioni, per cui è pacifico e non controverso che gli ufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima categoria con assegno di superinvalidità nell'intendimento del legislatore beneficiano di quattro promozioni. Essi raggiungono il grado massimo di colonnello, in deroga dell'articolo 112 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sia che si trovino nella posizione di richiamati in servizio o in quella di congedo, con la sola e giustificata

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

differenza che i primi conseguono gli avanzamenti a distanza di uno anno e i secondi attendono cinque anni tra promozione e promozione.

Ambedue le categorie procedono negli avanzamenti per anzianità senza la necessità di determinare l'aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Inoltre, l'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione nel quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data in cui compie il prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

Si tratta di una normativa di eccezione giustificata dalla specialità degli ufficiali cui è diretta — i grandi invalidi — ed il legislatore, molto opportunamente, ha inteso, attribuendo loro questi benefici, esprimere anche così il doveroso riconoscimento del Paese a questa categoria di mutilati ed invalidi.

I predetti ufficiali, siano essi in servizio o in congedo, come anche gli altri colleghi delle tre Armi, per ottenere la promozione al grado superiore sono sottoposti al vaglio della Commissione d'avanzamento che, per quelli in congedo, valuta soltanto il computo dei prescritti anni di iscrizione nel ruolo d'onore e di permanenza nel grado, mentre per quelli in servizio considera anche e soprattutto gli elementi che risultano dal libretto e dalle pratiche personali.

Per i grandi invalidi del ruolo d'onore in congedo le Commissioni d'avanzamento non hanno mai espresso un giudizio di non idoneità al grado superiore, trattandosi di riscontrare solo il decorso del tempo mentre per quelli richiamati in servizio, talvolta, il giudizio è stato di « non idoneo ».

Per qualsiasi ufficiale le non idoneità sono sempre molto gravi e, per quelli del ruolo d'onore — grandi invalidi, arrivano sino alla vanificazione dell'*animus* che ha guidato il legislatore nel dettare le ricordate norme in loro favore.

È un principio generale che, di fronte ad un giudizio di « non idoneo » scatti il disposto del secondo comma dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,

che per gli ufficiali di grado superiore a capitano o equipollente, determina la esclusione da qualsiasi ulteriore avanzamento, e il collocamento « a disposizione » per quelli in servizio permanente.

In altre parole il giudizio di non idoneità è un *unicum* definitivo, per cui l'ufficiale in servizio permanente, così giudicato, se vuole conseguire la promozione deve abbandonare il servizio, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137: « La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce lo avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

Però questo sistema, certamente giusto e suffragato dalla sua lunga applicazione per gli ufficiali delle forze armate, quando è rapportato alle norme che concernono gli ufficiali del ruolo d'onore — grandi invalidi — lascia parecchio sconcertati, in quanto quella che era stata una corale provvidenza, almeno nell'intendimento del legislatore, vanifica particolari disposizioni dettate proprio per gli ufficiali del ruolo d'onore — grandi invalidi — che, pur godendo di un trattamento differenziato, restano immediatamente esclusi dagli ulteriori avanzamenti quando, in servizio, riportano un giudizio di non idoneità.

Noi riteniamo che di fronte alla drasticità di un unico giudizio di non idoneità emesso nei confronti di un ufficiale — grande invalido — ben si possa rientrare nell'*animus* che ha consigliato il legislatore, quando ha dettato la normativa dell'articolo 120, prevedendo che per gli ufficiali del ruolo d'onore — grandi invalidi — richiamati in servizio e giudicati non idonei all'avanzamento, sia possibile considerare una seconda valutazione dopo due anni dal primo giudizio.

Questa soluzione ci viene suggerita dal disposto dell'articolo 152, sempre della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, che considerando, è vero, una particolare posizione dei soli ufficiali dell'esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio, prevede, per

quelli giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, una nuova valutazione dopo due anni dal primo giudizio.

Anche qui si tratta di una disposizione in deroga alla normativa generale di cui all'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, proprio perché si intende agevolare gli ufficiali iscritti nei ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra.

Se il principio della doppia valutazione per gli ufficiali mutilati ed invalidi, sia pure in particolari condizioni, ha già trovato ingresso nella legge sull'avanzamento

per gli ufficiali dell'esercito, determinando una eccezione al principio generale contenuto nell'articolo 29, noi siamo del parere che tale norma possa essere estesa anche agli ufficiali del ruolo d'onore — grandi invalidi — riassunti in servizio, ammettendo quelli già dichiarati non idonei ad una seconda valutazione.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi, sensibili ai motivi di ordine morale che ha ispirato la presente proposta di legge, vorranno confortarla con la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore titolari di pensione di prima categoria con assegno di superinvalidità, dichiarati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo due anni dal giudizio di non idoneità al fine di conseguire, in deroga all'articolo 29, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, le promozioni di cui ai commi quarto e sesto della legge 16 novembre 1964, n. 1148.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge gli ufficiali di cui al precedente comma, già giudicati non idonei, sono sottoposti a nuova valutazione.